



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Rifiuti

N.Reg. 394 del 10/12/2024

Treviso, 10/12/2024

Oggetto: DITTA ALIPLAST SPA - QUINTO DI TREVISO, VIA E. MATTEI, 92 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - RINNOVO, ADEGUAMENTO ALLA DGRV 119/2018 E MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS N. 152/06 - LR 3/2000 - L 33/1985. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 604 del 28/12/2018, con cui la ditta Aliplast Spa (P.IVA 03819031208), con sede legale in comune di Istrana, via delle Fornaci n. 14, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti sito in comune di Quinto di Treviso, Via E. Mattei, n. 92, catastalmente individuato al Foglio n. 16 mapp. n. 839, fino al **03/07/2022**;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione pervenuta in data 23/11/2021, assunta al prot. n. 68722, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto in conformità al DDP n. 604/2018 previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino alla data del 03/07/2032, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 07/08/2023, assunta al prot. n. 47205 e n. 47208, di ampliamento dell'impianto con riorganizzazione del layout e introduzione di una nuova pressa, lasciando invariati i quantitativi di rifiuti e la potenzialità impiantistica;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli espressi dagli Enti per quanto attiene alle rispettive aree di competenza in relazione alle istanze presentate dalla Ditta:

- dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, pervenuto in data 23/05/2022, assunto al prot. n.28359 e pervenuto in data 02/02/2024, assunto al prot. n. 6571;
- del Comune di Quinto di Treviso, pervenuto in data 17/05/2022, assunto al prot. n. 27105 e pervenuto in data 08/02/2024, assunto al prot. n. 7589;
- dell'ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici Unità Organizzativa Agenti Fisici





Area Est, pervenuto in data 02/02/2024, assunto al prot. n. 6571;

PRESO ATTO del contributo istruttorio favorevole, relativo all'istanza di rinnovo, dell'ARPAV UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi, pervenuto in data 25/05/2022, assunto al prot. n. 29240;

VISTA la seguente documentazione integrativa inviata dalla Ditta:

- in data 22/12/2023, assunta al prot. n. 75641;
- in data 26/01/2024, assunta al prot. n. 4894;
- in data 23/05/2024, assunta al prot. n. 28898;
- in data 04/09/2024, assunta al prot. n. 49069 e 49162;
- in data 06/09/2024 assunta al prot. n. 49506;
- in data 13/09/2024 assunta al prot. n. 51699 del 17/09/2024,

a seguito della richiesta di questa Amministrazione del 04/10/2023, prot. n. 58846 e della richiesta del Comune di Quinto di Treviso del 15/01/2024, acquisita al prot. n. 2351;

RILEVATO che l'impianto in parola non rientra nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, poiché effettua operazioni di recupero rifiuti R13 e R12, non rientranti tra quelle di cui al punto z.b) dell'Allegato IV alla parte II del DLgs n. 152/2006, e pertanto non è soggetto all'applicazione dell'art. 13 della LR n. 4/2016;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e di approvare contestualmente le modifiche richieste dalla Ditta, in conformità alla documentazione tecnica acquisita, sopra richiamata;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica, i contenuti, i quantitativi e le prescrizioni dell'Allegato tecnico al DDP n. 604 del 28/12/2018, fino alla realizzazione delle modifiche approvate con il presente provvedimento;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e i contenuti dell'Allegato tecnico al presente provvedimento a partire dal completamento delle modifiche approvate con il presente provvedimento e subordinatamente alla sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle relative garanzie finanziarie;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 08/11/2024 e dell'Unità Operativa Tutela delle Acque del 04/10/2024;

DATO ATTO che, per il progetto di modifica esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio, che resta, pertanto, di competenza comunale;





VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere la seguente garanzia finanziaria:

a) polizza fideiussoria n. 18217580 rilasciata da BPER Banca, con importo pari a Euro 12.060,00 (dodicimilasessanta/00) con data di scadenza il 03/07/2032 e termine per escutere il 03/07/2034, ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

CONSIDERATO, secondo quanto riportato nell'istruttoria dell'UO Gestione dei rifiuti, che l'importo della polizza debba essere innalzato al valore di Euro 13.680,00 (tredicimilaseicentottanta/00);

RITENUTO pertanto che la Ditta debba adeguare la polizza fideiussoria in essere o presentare nuova polizza secondo le disposizioni vigenti, con modifica dell'importo garantito e recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01220507474500 del 22/06/2023;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Aliplast Spa (P.IVA 03819031208), con sede legale in via delle Fornaci n. 14 in comune di Istrana (TV), è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via E. Mattei n. 92 in comune di Quinto di Treviso, insistente su un'area catastalmente identificata al Foglio n. 16, mappali n. 839, secondo la documentazione pervenuta in data 23/11/2021, assunta al prot. n. 68722 del 24/11/2021, integrata e modificata con documenti pervenuti in data 27/06/2022, assunti al prot. n. 36736, in data 03/08/2023, assunti al prot. nn. 47205 e 47208 del 07/08/2023, in data 22/12/2023, assunti al prot. n. 75641, in data 04/09/2024, assunti al prot. nn. 49069 e 49162, in data 06/09/2024, assunti al prot. n. 49506 e in data 13/09/2024, assunti al ptot. n. 51699 del 17/09/2024 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione non in contrasto con il presente provvedimento.





La presente autorizzazione ha validità fino al 09/12/2034.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non sia in vigore la garanzia finanziaria prevista dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobile e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alle modifiche secondo quanto stabilito all'art. 1 e autorizzazione all'esercizio dell'impianto modificato secondo i contenuti dell'Allegato tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia di cui al successivo art.7;
- b) autorizzazione all'esercizio con la configurazione impiantistica e i contenuti del DDP n. 604 del 28/12/2018, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia della garanzia finanziaria, di cui al successivo art. 7.

ART. 3 - Ai sensi dell'art. 24 della LR 3/2000, la Ditta deve iniziare i lavori entro dodici mesi dal rilascio del presente provvedimento e deve avviare l'esercizio entro trentasei mesi dalla medesima data, pena la decadenza automatica dello stesso, salvo motivata proroga accordata su istanza della Ditta; dell'inizio dei lavori va data comunicazione al Comune e alla scrivente Provincia.

La Ditta contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori deve comunicare gli estremi dei titoli edilizi di competenza del Comune di Quinto di Treviso.

ART. 4 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta alla Provincia di una comunicazione, recante in allegato:

- a) dichiarazione attestante l'ultimazione delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento, comprensive dell'introduzione della pressa denominata "M3 MAC 102" matricola n. 53/2019; la dichiarazione deve comprendere:
 - la conformità degli interventi rispetto a quanto autorizzato col presente provvedimento;
 - la funzionalità dei sistemi di allarme e sicurezza;
 - l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- b) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, subordinata alla restituzione per accettazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 7;
- c) la garanzia finanziaria di cui al successivo art. 7, la cui sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia subordina l'avvio dell'esercizio stesso;





d) gli estremi o copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) attestante la conformità dell'impianto modificato alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

ART. 5 - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve trasmettere i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post-operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore e avendo a riferimento i ricettori indicati nello Studio previsionale di impatto acustico.

ART. 6 - L'impianto modificato, a partire dalla data di avvio di cui all'art. 4, deve essere gestito nel rispetto del presente provvedimento e della documentazione di cui all'art.1, nonché secondo le prescrizioni dell'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Acque meteoriche di dilavamento.

ART. 7 - La Ditta deve trasmettere entro la data di avvio di cui all'art. 4 una nuova polizza fideiussoria o una appendice della polizza vigente con importo pari a Euro 13.680,00 (tredicimilaseicentottanta/00) con recepimento del presente provvedimento; la garanzia e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV 2721/2014.

In assenza di valida certificazione UNI EN ISO 14001, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza la garanzia finanziaria già prestata secondo la norma regionale vigente entro trenta giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 8 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 9 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'Art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve





tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 11 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 12 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 13 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 14 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 15 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 03/08/2023, assunti al prot. n. 47205 del 07/08/2023.

ART. 16 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Allegato tecnico

Oggetto: Ditta Aliplast Spa - Quinto di Treviso, via E. Mattei, 92 - Impianto di recupero rifiuti - Rinnovo, adeguamento alla DGRV 119/2018 e modifica autorizzazione all'esercizio - DLgs n. 152/06 - LR 3/2000 - L 33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Aliplast Spa
P.IVA	P.IVA 03819031208
n. REA	153324
Sede Legale	Comune di Istrana Via delle Fornaci n. 14
Certificazione del sistema di gestione	ISO 9001 ISO 14001

Ubicazione Impianto

Comune	Quinto di Treviso
Indirizzo	Via E. Mattei, 92
Dati Catastali	Foglio 16 Mappale 839
Coordinate Geografiche	45.62657 N , 12.15990 E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale/vincoli presenti sull'area	Zona D1, area T6 secondo NTO del PI del Comune di Quinto di Treviso Ricade all'interno della fascia di rispetto di 3000 metri dal perimetro dell'aeroporto di Treviso. Ricade all'interno di un'area classificata a "Rischio elevato-R3" secondo il PGRA.
Variante Urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle *"Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006"* - Appendice 2 Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale Gestione dei rifiuti).



N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto	Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	Selezione e cernita	R13-R12
2	SELEZIONE E RECUPERO	Riduzione volumetrica	R13-R12
3	SELEZIONE E RECUPERO	Eliminazione frazioni estranee	R13-R12
4	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore	R13
		Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	R13-R12
5	STOCCAGGIO	Messa in Riserva / Deposito preliminare dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero dei rifiuti svolte presso l'impianto	R13
			D15

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	Selezione e cernita	Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X
070213	Rifiuti plastici	X	X	X	X	X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone			X	X	X
150102	Imballaggi in plastica	X	X	X	X	X
150105	Imballaggi in materiali compositi			X	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti			X	X	X
150107	Imballaggi in vetro			X	X	X



EER	Descrizione	Selezione e cernita	Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
160119	Plastica	X	X	X	X	X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 Prescrizione: limitatamente a componenti plastiche	X	X	X	X	X
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 Prescrizione: limitatamente a rifiuti di plastiche	X	X	X	X	X
170202	Vetro			X	X	X
170203	Plastica	X	X	X	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X	X	X	X
191205	Vetro			X	X	X
200101	Carta e cartone			X	X	X
200102	Vetro			X	X	X
200139	Plastica	X	X	X	X	X

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti nell'attività di recupero rifiuti, anche qualora non già ricompresi nell'elenco soprastante.

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: **1.005 t** di cui:

a.1) al massimo **5 t** dedicate ai rifiuti di carta e cartone (EER: 150101, 150105, 150106, 200101);



- a.2) al massimo **15 t** dedicate ai rifiuti esitati dalle operazioni di recupero;
- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili: **24.750 t** di cui:
 - b.1) rifiuti ritirabili per essere sottoposti ad operazioni R12 (selezione e cernita, riduzione volumetrica e eliminazione frazioni estranee): **21.000 t**;
 - b.2) rifiuti ritirabili per essere sottoposti ad operazioni di esclusiva messa in riserva R13 e accorpamento R12: **3.750 t**.

Operazioni di recupero

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazione di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER provenienti dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero R12 presso l'impianto;
- c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - c.1. operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - c.2. operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuata manualmente, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - c.3. operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate ad ulteriori operazioni o a successivo recupero presso impianti terzi;
- d) operazioni di riduzione volumetrica R12 mediante pressatura dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;
- e) stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti prodotti nell'attività di recupero di rifiuti dalla Ditta.

4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

Altre prescrizioni

5. L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta in conformità alla planimetria "TAV



1- *Planimetria stoccaggi*” pervenuta dalla Ditta in data 06/09/2024, assunta al prot. n. 49506 e secondo le procedure definite nel Piano di Gestione Operativa “*Procedura P07: Piano di Gestione Operativa Rifiuti_Plant 03*”, pervenuto dalla Ditta in data 04/09/2024, assunto al prot. n. 49162.

6. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021, ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

7. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità al recupero.

8. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati e avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.

9. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle



caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) per i codici appartenenti al capitolo 191204 e 191205 in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore;
- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

e) la Ditta non può ritirare rifiuti su cui è stata eseguita dal produttore l'operazione R12 di miscelazione.

10. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.



11. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del DLgs 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- b) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- c) il quantitativo stoccato di materiale non deve eccedere, in relazione alla specifica tipologia di deposito, le soglie di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 recante l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
- d) deve essere eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito e lavorazione dei rifiuti e delle aree dedicate alla viabilità;
- e) per tutti i macchinari deve essere garantita la pulizia e manutenzione periodica.

12. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

13. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

SEZIONE C. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

14. È vietato immettere nella rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture reflui diversi da quelli previsti dalla domanda.

15. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici scoperte pavimentate, alle fasi di carico/scarico dei rifiuti, alle strutture di contenimento, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

16. Le aree scoperte in conformità alle prescrizioni previste dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.



RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) D.Lgs 152/06, riportati nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs 152/06.

La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008.

La fase di cantiere per la realizzazione delle opere previste dovrà essere gestita conformemente alle previsioni del DLgs 81/2008 per quanto attiene la gestione dei rischi interferenziali e comunque mantenendo quanto più possibile separate le aree di lavoro.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della LR 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della LR 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola 1 - Planimetria stoccaggi sede Aliplast Quinto di Treviso (TV).	08/08/2024	49506/2024